



Firmato digitalmente da GIANLUCA
ABBATE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VITERBO:80027890567



**GIANLUCA ABBATE
NOTAIO**

REPERTORIO N. 5872

RACCOLTA N. 4661

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di marzo
- 16 marzo 2023 -

in Roma, alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103.

Avanti a me Dottor GIANLUCA ABBATE, Notaio in Rieti,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Viterbo e Rieti,

SONO PRESENTI:

- **CIRNIGLIARO FABRIZIO**, nato a Genova il 9 settembre 1956,
(Codice Fiscale CRN FRZ 56P09 D969S), residente in Roma,
alla Via Arturo Colautti n. 26;

- **GALERI MARIA CRISTINA**, nata a Sassari il 23 gennaio 1954,
(Codice Fiscale GLR MCR 54A63 I452W), residente in Roma,
alla Via Fulda n. 58;

- **ESTRI CARLOTTA**, nata a Roma il 29 aprile 1989, (Codice
Fiscale STR CLT 89D69 H501Q), residente in Roma, alla Via
dei Marcellini n. 22.

Dell'identità personale dei comparenti, tutti cittadini
italiani, io Notaio sono certo.

I medesimi, i quali dichiarano di essere in possesso di
tutti i diritti civili e di non essere sottoposti a
procedure concorsuali, anche in fase istruttoria, e a
provvedimenti, anche penali, che ne limitino la capacità di
agire, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il
quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita, tra i comparenti, l'associazione denominata
"Istituto per il Lavoro Marittimo - Ente del Terzo Settore",
(in forma abbreviata **"ILM ETS"**).

ARTICOLO 2

L'Associazione ha durata illimitata e ha sede nel Comune di
Roma, alla Via Fulda n. 58.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire tale sede
ad altro indirizzo, nell'ambito del Comune di ROMA, senza
che ciò sia considerato modifica statutaria, nonché di
aprire sedi territoriali ed altre sedi secondarie e/o
amministrative.

ARTICOLO 3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso
l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti
attività di interesse generale:

- attività di **ricerca scientifica di particolare interesse
sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del
Codice del Terzo Settore**, nella convinzione che per
proteggere la gente di mare è necessario svelare,
interpretare e revisionare fatti ed eventi dell'esperienza
umana della gente di mare per stimolare crescita e sviluppo

Registrato a Rieti
il 3 aprile 2023
al n. 766 /1T

a favore della sostenibilità sociale nell'ambito professionale marittimo;

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale** di cui all'**articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore**, ai fini della valorizzazione dei beni culturali demo-etnoantropologici e delle caratteristiche culturali presenti nei territori ove è stabilita una popolazione, quantitativamente significativa, dedita al lavoro marittimo; in questo ambito promuove attività di divulgazione, formazione, ricerca e studio, attraverso arti performative, concorsi letterari, esposizioni, eventi, musica, visite guidate a luoghi culturali come archivi, biblioteche, centri di documentazione e musei, anche collaborando con centri di ricerca in Italia e all'estero, enti pubblici e privati, università;

- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti** di cui all'**articolo 5, comma 1, lettera r) del Codice del Terzo Settore**, destinate alle persone di ogni nazionalità che lavorano a bordo di navi estere che fanno scalo nei porti di approdo italiani, anche alla luce del triste fenomeno dell'abbandono di navi ed equipaggi da parte di armatori senza scrupoli che comporta la riduzione di donne e uomini in condizioni di vita estreme ed intollerabili per condizioni climatiche ostili, mancanza di acqua, cibo, denaro, indumenti e libertà di movimento;

- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici** di cui all'**articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore**, attraverso iniziative di *advocacy*, *campaigning* e sensibilizzazione ma anche attraverso servizi di tutela, protezione e assistenza come servizi legali, di consulenza e raccolta reclami in considerazione del fatto che la gente di mare è sottomessa all'applicazione di leggi civili, penali e sociali diverse a seconda dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo della nave nonché al carattere migrante ed itinerante del lavoro marittimo che spesso priva donne e uomini, lontani dal loro Paese, dei loro diritti fondamentali quale, a mero titolo di esempio, l'esercizio del voto in occasione delle consultazioni elettorali nei rispettivi Paesi di appartenenza.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro ed esclusivamente con finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, quale finalità principale il bene delle persone di ogni nazionalità che lavorano a bordo delle navi mercantili italiane e dei cittadini italiani che lavorano a bordo delle navi mercantili estere, nonché delle persone di ogni nazionalità che lavorano a bordo di navi mercantili estere che fanno scalo nei porti italiani.

Ciò premesso, costituiscono finalità dell'Istituto:

a. l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di

coesione e protezione sociale della gente di mare, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo delle persone, come misure atte a compensare i disagi e gli svantaggi generati dalla dispersione e dai continui spostamenti che le rendono invisibili alla società, considerato che gli appartenenti alla gente di mare, a causa della loro attività lavorativa, sono coinvolti in modo intensivo nel fenomeno della mobilità umana che accomuna la gente in movimento, trasferendosi continuamente sul mare, ripetutamente da un punto all'altro del globo, e vivendo così la maggior parte della loro vita in molti luoghi ed in nessun luogo;

b. la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa delle persone che, provenendo per lo più da aree geografiche con economie non sviluppate, lavorano sul mare per periodi molto lunghi, spesso in condizioni difficili e svantaggiate, rendendo possibili, con il loro sacrificio, gli scambi commerciali di cui beneficia a livello globale l'intera società.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea degli Associati.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Tale attività può essere esercitata in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 4

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dallo Statuto, che da me Notaio letto ai comparenti si allega sotto la **lettera "A"**.

ARTICOLO 5

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tre esercizi vengono eletti, all'unanimità, i signori:

Fabrizio Cirnigliaro: Presidente;

Maria Cristina Galeri: Vicepresidente.

Carlotta Estri: Segretario.

I medesimi, presenti, accettano le cariche, dichiarando che, a loro carico, non sussistono le cause di ineleggibilità di cui al combinato disposto degli articoli 26 del CTS e 2382 c.c.

Si dà atto, per quanto occorra, che i designati componenti del Consiglio Direttivo hanno fatto pervenire la dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE.

ARTICOLO 6

La quota di iscrizione per il primo anno associativo verrà fissata dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.

Contestualmente, con il presente atto, il costituito Cirnigliaro Fabrizio concede in comodato gratuito all'Associazione che, a mezzo del nominato organo direttivo, accetta l'utilizzo del marchio "Istituto per il Lavoro Marittimo", registrato presso:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale con il numero 302022000131778 il 30 dicembre 2022, di tipo misto (parole e elementi figurativi);

- United States Copyright Office di Washington, con il numero VAu 1-487-056 il 2 novembre 2022, per l'opera d'arte nel logo.

Si rimettono alla prima riunione del Consiglio Direttivo la definizione delle modalità di utilizzo di detto marchio e la specificazione di tutte le pattuizioni relative al comodato in oggetto, nonché si rimette al legale rappresentante dell'Ente il compimento di tutti gli adempimenti formali, necessari ai sensi di legge, anche in tema di pubblicità in materia di marchi e brevetti.

ARTICOLO 7

Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

ARTICOLO 8

Imposte e spese del presente atto, e sue consequenziali, cedono come per legge.

Ai fini fiscali, si invocano le agevolazioni e le esenzioni

di cui all'articolo 82 del D. Lgs. n. 117/2017, segnatamente con riguardo all'imposta di bollo il disposto dell'articolo 82, comma 5, e con riguardo all'imposta di registro, l'articolo 82, comma 3, in quanto Ente connesso anche allo svolgimento delle attività di volontariato con riferimento alle attività associative.

ARTICOLO 9

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR) e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, i comparenti, da me Notaio informati circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonchè dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiarano di consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini previsti e disciplinati dalla citata normativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo approvano riconoscendolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore sedici e minuti dieci.

Consta l'atto scritto in parte con mezzi elettronici da me Notaio e completato di mio pugno, di tre fogli, dei quali occupa le prime intere nove pagine e parte della decima fin qui.

F.to: FABRIZIO CIRNIGLIARO

" MARIA CRISTINA GALERI

" CARLOTTA ESTRI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Allegato "A" al n. 5872/4661

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

**"Istituto per il Lavoro Marittimo - Ente del Terzo settore",
(in forma abbreviata "ILM ETS")**

Titolo I - Dell'Istituto per il Lavoro Marittimo

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita, con sede in Roma, l'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata "Istituto per il Lavoro Marittimo - Ente del Terzo settore", in forma abbreviata "ILM ETS", di seguito indicata come "Istituto". L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Istituto può operare anche in ambito nazionale e internazionale, a tale scopo può istituire sedi secondarie, sezioni o delegazioni in Italia e all'estero.

In ambito internazionale l'Istituto può assumere la denominazione "Maritime Labour Institute" o altra denominazione ritenuta idonea in ambito internazionale.

L'Istituto ha durata illimitata.

Articolo 2 - Identità.

1. L'Istituto, apartitico e laico, si riconosce nei valori e nella funzione sociale dell'associazionismo quale cultura e pratica del dono, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ed è regolato dalle norme del Codice civile e dalle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, da qui in avanti indicato come Codice del Terzo settore.

2. Il codice comunicativo dell'Istituto è identificato dall'insieme degli elementi visuali e testuali costituenti il marchio adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Finalità

1. Premesso che la gente di mare, come riconosciuto anche dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, necessita di particolare protezione, l'Istituto persegue, senza scopo di lucro ed esclusivamente con finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, il bene delle persone di ogni nazionalità che lavorano a bordo delle navi mercantili italiane e dei cittadini italiani che lavorano a bordo delle navi mercantili estere nonché delle persone di ogni nazionalità che lavorano a bordo di navi mercantili estere che fanno scalo nei porti italiani.

2. Ciò premesso, costituiscono finalità dell'Istituto:

a. l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale della gente di mare, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo delle persone, come misure atte a compensare i disagi e gli

svantaggi generati dalla dispersione e dai continui spostamenti che le rendono invisibili alla società, considerato che gli appartenenti alla gente di mare, a causa della loro attività lavorativa, sono coinvolti in modo intensivo nel fenomeno della mobilità umana che accomuna la gente in movimento, trasferendosi continuamente sul mare, ripetutamente da un punto all'altro del globo, e vivendo così la maggior parte della loro vita in molti luoghi ed in nessun luogo;

b. la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa delle persone che, provenendo per lo più da aree geografiche con economie non sviluppate, lavorano sul mare per periodi molto lunghi, spesso in condizioni difficili e svantaggiate, rendendo possibili, con il loro sacrificio, gli scambi commerciali di cui beneficia a livello globale l'intera società.

3. L'Istituto non svolge attività riconducibili agli Enti di cui al secondo comma dell'articolo 4 del Codice del Terzo settore che non possono assumere la qualifica di Enti del Terzo settore.

Articolo 4 - Attività.

1. L'Istituto persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di seguito elencate, segnatamente:

- attività di **ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo settore**, nella convinzione che per proteggere la gente di mare è necessario svelare, interpretare e revisionare fatti ed eventi dell'esperienza umana della gente di mare per stimolare crescita e sviluppo a favore della sostenibilità sociale nell'ambito del lavoro marittimo.

2. L'Istituto può inoltre esercitare le ulteriori seguenti attività d'interesse generale:

a. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo settore**, ai fini della valorizzazione dei beni culturali demo-etnoantropologici e delle caratteristiche culturali presenti nei territori ove è stabilita una popolazione, quantitativamente significativa, dedita al lavoro marittimo; in questo ambito promuove attività di divulgazione, formazione, ricerca e studio, attraverso arti performative, concorsi letterari, esposizioni, eventi, musica, visite guidate a luoghi culturali come archivi, biblioteche, centri di documentazione e musei, anche collaborando con centri di ricerca in Italia e all'estero, enti pubblici e privati, università;

b. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r) del **Codice del Terzo settore**, destinate alle persone di ogni nazionalità che lavorano a bordo di navi estere che fanno scalo nei porti di approdo italiani, anche alla luce del triste fenomeno dell'abbandono di navi ed equipaggi da parte di armatori senza scrupoli che comporta la riduzione di donne e uomini in condizioni di vita estreme ed intollerabili;

c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del **Codice del Terzo settore**, attraverso iniziative di *advocacy*, *campaigning* e sensibilizzazione ma anche attraverso servizi di tutela, protezione e assistenza come servizi legali, di consulenza e raccolta reclami in considerazione del fatto che la gente di mare è sottomessa all'applicazione di leggi civili, penali e sociali diverse a seconda dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo della nave nonché al carattere migrante ed itinerante del lavoro marittimo che spesso priva donne e uomini, lontani dal loro Paese, dei loro diritti fondamentali quale, a mero titolo di esempio, l'esercizio del voto in occasione delle consultazioni elettorali nei rispettivi Paesi di appartenenza.

3. L'Istituto può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea.

L'Istituto potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Tale attività può essere esercitata in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle

Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

4. L'Istituto può avvalersi se del caso di strutture private, pubbliche o convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Titolo II - Del rapporto associativo

Articolo 5 - Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Istituto è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati a tali cariche.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Istituto.

Articolo 6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Istituto le persone fisiche e gli enti giuridici che, aderendo alle finalità istituzionali dello stesso, intendono collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'ente.

3. L'adesione all'Istituto è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Istituto, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato

e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Istituto, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Istituto alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro ammissione, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 15, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Istituto, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili.

Articolo 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario esercitato in ogni momento mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa, entro tre mesi dalla notifica della richiesta di pagamento da parte del Consiglio Direttivo.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Istituto per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Istituto;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutarî, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Istituto gravi danni materiali o morali.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto.

Titolo III - Del volontariato

Articolo 10 - Volontari e loro attività

1. I volontari condividono le finalità dell'Istituto e prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Istituto deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Istituto deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV - Organi sociali

Articolo 11 - Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Istituto non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Istituto ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi non più tardi di 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altro Membro del Consiglio Direttivo incaricato dal Presidente.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Istituto.

Articolo 13 - Assemblea: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Istituto;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Istituto;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k) nominare, su eventuale proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario scelto tra i Soci fondatori che hanno ricoperto per un intero mandato la carica di Presidente.

2. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente

costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo quanto indicato all'articolo seguente.

Articolo 14 - Ulteriori competenze dell'Assemblea: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea altresì:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Istituto.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Istituto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede con voto palese.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Istituto, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi

è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Istituto.

Articolo 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Istituto;

f) nominare gli eventuali Membri dei Comitati tecnico-scientifici necessari allo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui sopra;

g) decidere sulle domande di adesione all'Istituto e sull'esclusione degli associati;

h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Istituto;

n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Istituto;

q) proporre all'Assemblea l'eventuale nomina di un Presidente onorario scelto tra i fondatori che abbiano ricoperto per un intero mandato la carica di Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Istituto.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il custode del marchio dell'Istituto, garante dello statuto ed il legale rappresentante dell'Istituto di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Istituto è nominato da Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo per giusta causa.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Istituto ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Istituto sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. Spetta al Presidente delegare alcune limitate e specifiche attività di rappresentanza al Presidente onorario laddove sia stato nominato.

Articolo 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Istituto, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Istituto;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 16, comma 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo, a mezzo del Presidente o del consigliere più anziano, provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà

decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 - Organo di controllo

L'Istituto può nominare l'organo di controllo (collegio sindacale o revisore o sindaco unico).

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Codice del Terzo settore la nomina del revisore legale è obbligatoria.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Istituto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Istituto.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Istituto.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Istituto rispondono, oltre all'Istituto stesso, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Istituto.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - Norme sul patrimonio dell'Istituto e sul bilancio di esercizio

Articolo 23 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Istituto è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 24 - Risorse economiche

1. L'Istituto trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Istituto negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI - Scioglimento dell'Istituto e devoluzione del patrimonio

Articolo 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Istituto è deciso dall'Assemblea secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: FABRIZIO CIRNIGLIARO

" MARIA CRISTINA GALERI

" CARLOTTA ESTRI

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, composta di 22 pagine, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso consentito.
Rieti, 5 aprile 2023